



Città di Chiaravalle Centrale

Provincia di Catanzaro

Via Castello – 88064 Chiaravalle Centrale – P.I. 00320090798
tel. 0967.91031 – fax 0967.92211

www.comune.chiaravallecentrale.cz.it - PEC comunechiaravallecentrale@asmepec.it

Ordinanza contingibile ed urgente n. 58 del 20.03.2020

Oggetto: Misura profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19. Ordinanza quarantena.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 del 9 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 "Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale" che ordina "*in aggiunta a quanto fissato nelle ordinanza n. 1/2020, n. 3/2020 e n.4/2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria provinciale competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, con l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi*";

Appreso che ...omissis..., nat* a ...omissis... () il ...omissis..., residente a ...omissis... () in Via ...omissis..., e domiciliat* a ...omissis... () in Via ...omissis... in data ...omissis... è rientrato dallo Stato estero dell'...omissis...;

Ritenuta, pertanto, ai sensi delle disposizioni sopra citate, la necessità di avviare nei confronti del suddetto, la misura della quarantena obbligatoria per giorni 14 a far data dal ...omissis... e fino al ...omissis... compreso, con sorveglianza sanitaria e che in conseguenza è indispensabile assicurare:

- a) il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) il divieto di contatto sociale;
- c) il divieto di spostamento e viaggi;
- d) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

Ravvisata l'esigenza, nonché l'urgenza, di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

1. che ...omissis..., nat* a ...omissis... () il ...omissis..., residente a ...omissis... () in Via ...omissis..., e domiciliat* a ...omissis... () in Via ...omissis... sia sottopost*, in via cautelativa, alla misura della quarantena obbligatoria, presso il suddetto domicilio, a causa di soggiorno e provenienza dallo Stato estero dell'...omissis..., per giorni 14 a far data dal ...omissis... e fino al ...omissis... compreso, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di Prevenzione ASP di Catanzaro;
2. alla Polizia Municipale, all'ASP di Catanzaro, al Comando Stazione Carabinieri sede di Chiaravalle Centrale, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Catanzaro, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, alla Polizia Municipale di Chiaravalle Centrale, al Comando Stazione Carabinieri sede di Chiaravalle Centrale;
- che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale certificazione INPS;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno ...omissis... compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



IL SINDACO
Domenico Savio DONATO